



**DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE n. 28 del. 6 febbraio 2017**

---

OGGETTO House CCIAA società consortile a r.l.: determinazioni.

**PRESENTI ASSENTI**

PAOLETTI Antonio	Presidente settore commercio	X	
MADRIZ Gianluca	Vice Presidente vicario settore commercio	X	
BRAVAR Diego	settore industria	X	
CIARROCCHI Massimiliano	settore servizi alle imprese	X	
FERUGLIO Carlo Antonio	settore agricoltura		X
ROMANELLI Manlio	settore servizi alle imprese	X	
ROMANELLI Maura	settore artigianato	X	

GIORDA Marcello	Presidente Collegio dei Revisori dei Conti	X	
BASSAN Joram	componente Collegio dei Revisori dei Conti	X	
BATTIG Giulia	componente Collegio dei Revisori dei Conti	X	

Il Presidente, dopo aver riassunto sinteticamente le ragioni che hanno portato la Camera di Commercio ad assumere il ruolo di ente gestore delle manifestazioni fieristiche locali, a seguito della messa in liquidazione dell'ex Ente Fiera di Trieste, si richiama ai contenuti del provvedimento giuntale n. 13 dd. 24.01.2017 con cui è stato deliberato di prendere atto del venir meno dei presupposti normativi che legittimano la prosecuzione dell'attività della Società consortile House CCIAA, avute presenti le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 175/2016 ed in particolare l'art. 4, comma 4 dello stesso.

Fa presente che con il medesimo provvedimento è stata confermata la volontà dell'Ente camerale di proseguire nella gestione e organizzazione degli eventi fieristici in quanto asset qualificante della Camera e volano per la crescita economica locale, e, in tale prospettiva, effettuare ogni opportuna valutazione di natura giuridica ed economica al fine di procedere, in coerenza con le previsioni normative, all'avvio dell'iter volto alla costituzione di una società pubblica, avente quale preminente oggetto sociale la gestione e organizzazione di eventi fieristici.

Il relatore ricorda che, dal punto di vista normativo, il decreto legislativo n. 175 dd. 19.08.2016 recante "*Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione*", che costituisce sostanzialmente la nuova disciplina in materia di società a partecipazione pubblica, prevede espressamente, all'art. 4,

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 28 del 6 febbraio 2017

---

comma 7, la possibilità per le pubbliche amministrazioni della partecipazione nelle società aventi ad oggetto sociale esclusivo la gestione e l'organizzazione di spazi ed eventi fieristici.

Tale norma sancisce quindi in modo esplicito la facoltà anche per gli enti camerali di essere soggetto attuatore di manifestazioni fieristiche da gestire mediante società a partecipazione pubblica.

Nell'ottica quindi di pervenire all'individuazione del soggetto giuridico più idoneo e rispondente alle norme di settore, cui possa essere demandato lo svolgimento di attività fieristica, e preso atto dell'accertata impossibilità di avvalersi, per tale finalità, dello specifico strumento della società in house, si valuta, quale soluzione più idonea nel caso di specie procedere alla trasformazione dell'attuale House CCIAA Scarl in una società di capitali.

Una siffatta soluzione è infatti contemplata dalla vigente normativa societaria contenuta nel codice civile che, a seguito della riforma del diritto societario, ammette ora espressamente la possibilità, ai sensi dell'art. 2500 *octies* della trasformazione degli enti non societari in società di capitali.

Appare ragionevole, nel caso di specie, per ragioni di economicità e semplificazione, orientarsi verso la trasformazione in società a responsabilità limitata con socio unico la Camera di Commercio Venezia Giulia, al cui iter è applicabile la disciplina generale della trasformazione (artt. 2498 – 2500 bis del codice civile). La procedura in questione dovrà ovviamente rispettare i requisiti richiesti dalla legge per il tipo societario prescelto, delle relative forme di pubblicità nonché della pubblicità relativa all'estinzione dell'ente che si trasforma.

Elemento caratterizzante la trasformazione degli enti non societari in società, anche nella fattispecie in esame, è la continuità dei rapporti giuridici, nel senso che la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa senza incidere sui rapporti sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria.

Verrà quindi richiesto agli organi della House CCIAA Scarl, alla luce ed in conformità dell'odierno indirizzo giuntale, di procedere all'avvio dell'iter di trasformazione e alla relativa assunzione di tutti gli atti a tal fine previsti e necessari.

Si dovrà prestare, nell'ambito di tale procedura, particolare attenzione alla gestione delle problematiche del personale dipendente della House, (attualmente composta da sei dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, tutti con scadenza al 28.02.2017), al fine di verificare quali professionalità siano repute indispensabili, nell'ambito del nuovo assetto societario, per la gestione dell'attività fieristica e dare conseguentemente avvio alle procedure di selezione ed acquisizione delle stesse in ottemperanza alla vigente normativa.

Parimenti dovrà essere valutato l'aspetto dell'opportunità di prevedere, nel rispetto della vigente normativa lavoristica, una qualche forma di

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 28 del 6 febbraio 2017

---

prosecuzione/proroga di alcuni contratti in scadenza, laddove necessario, per continuare ad avvalersi, per un breve e limitato lasso temporale, nelle more del perfezionamento dell'iter di trasformazione, delle professionalità necessarie a garantire sia il regolare e corretto svolgimento dell'ormai imminente manifestazione fieristica denominata Olio Capitale in programma dal 3 al 7 marzo 2017, sia la necessaria formazione e passaggio di consegne nell'ambito della struttura che oggi gestisce la funzione della mediazione.

Nel contesto ed alla luce degli obiettivi sopra evidenziati, appare inoltre di fondamentale importanza procedere, parallelamente alla iter di trasformazione, alla predisposizione di un business plan e bilancio previsionale da cui possa emergere la compatibilità della costituenda Srl pubblica sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, tendo conto, sotto tale profilo, del necessario rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

#### **La Giunta camerale,**

udita la relazione del Presidente il cui contenuto è condiviso in ogni sua parte;

vista la L. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 23 dd. 15.02.2010 di riforma dell'ordinamento delle Camere di Commercio;

visto il D.Lgs. 165/01;

visto l'art. 3, co. 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 di istituzione della Camera di Commercio Venezia Giulia, con il quale si dispone che i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti Camere di commercio, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti del nuovo ente camerale;

visto il D.Lgs. n. 175 del 2016 recante "*Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione*";

avito presente in particolare l'art. 4, comma 7 del citato testo unico che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni della partecipazione nelle società aventi ad oggetto sociale esclusivo la gestione e l'organizzazione di spazi ed eventi fieristici;

confermata la volontà dell'Ente camerale di perseguire l'obiettivo della valorizzazione del settore fieristico attraverso la gestione ed organizzazione di eventi espositivi che rappresentano un elemento qualificante dell'attività camerale a favore delle imprese e del tessuto economico locale;

ritenuto opportuno perseguire tale obiettivo e tale finalità, avvalendosi delle modalità previste dal Codice Civile che espressamente prevede la possibilità, ai sensi dell'art. 2500 *octies* della trasformazione delle società consortili in società di capitali;

ritenuto che il modello societario più idoneo cui fare riferimento nel caso di specie possa essere identificato, in esito al citato processo di

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 28 del 6 febbraio 2017

---

trasformazione, con una società a responsabilità limitata avente come socio unico l'Ente camerale;

ai sensi dei vigenti Statuti delle accorpate Camere di commercio di Trieste e di Gorizia;

all'unanimità,

### **d e l i b e r a**

1. di confermare la volontà dell'Ente camerale di proseguire nella gestione e organizzazione degli eventi fieristici in quanto asset qualificante della Camera e strumento atto a contribuire allo sviluppo economico del territorio e al supporto delle imprese locali;
2. di prendere atto della possibilità concessa alle pubbliche amministrazioni dall'art. 4, co., 7 del nuovo testo unico in materia di società partecipate (D.Lgs. 175/2016) di partecipazione nelle società aventi ad oggetto sociale esclusivo la gestione e l'organizzazione di spazi ed eventi fieristici;
3. di esprimere un indirizzo favorevole volto all'avvio dell'iter di trasformazione dell'attuale House CCIAA Scarl in società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica con socio unico la Camera di Commercio Venezia Giulia;
4. di richiede agli Organi della House CCIAA Scarl, alla luce ed in conformità dell'odierno indirizzo giuntale, di procedere all'avvio dell'iter di trasformazione di cui al punto precedente e alla relativa assunzione di tutti gli atti a tal fine previsti e necessari per garantire una sollecita operatività del nuovo assetto societario, con conseguente estinzione dell'ente che si trasforma;
5. di richiedere in tal senso la convocazione dell'Assemblea nel rispetto delle norme statutarie;
6. di demandare alla Dirigenza l'attuazione di quanto deliberato con il presente provvedimento.

**IL PRESIDENTE**  
comm. Antonio PAOLETTI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott. Pierluigi MEDEOT

CV 070217

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)